

# Regolarità contributiva e attività di accertamento preventivo

Il DURC come strumento di collaborazione  
proattiva fra istituzioni e imprese

**Ricerca n° 03/2024**

A cura di  
Assolombarda in collaborazione con Università Cattolica

# Sommario

<b>Executive Summary</b>	<b>1</b>
<b>1. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)</b>	<b>4</b>
1.1. Definizione	4
1.2. Le previsioni iniziali	5
1.3. Disciplina attuale	5
1.4. I soggetti abilitati, i requisiti per il rilascio e le cause ostative	6
1.5. Questioni di giurisdizione in materia di accertamento della regolarità contributiva	9
1.6. L'efficacia certificativa del DURC secondo la giurisprudenza	10
1.7. Il DURC e la disciplina in tema di appalti pubblici	11
<b>2. Le modalità di rilascio del DURC</b>	<b>13</b>
<b>3. La ricerca Assolombarda-UniCatt</b>	<b>17</b>
3.1. L'oggetto della ricerca	17
3.2. Pre-DURC: ha funzionato?	19
3.3. Una proposta conclusiva	21
<b>Appendice</b>	<b>22</b>
<b>Siti utili</b>	<b>23</b>

# Executive Summary

## **COS'E' IL DURC?**

Il DURC, ovvero il “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, è il documento rilasciato dall'INPS e dall'INAIL, che attesta la regolarità contributiva delle imprese tenute al versamento mensile della contribuzione. Per le imprese edili, il rilascio del DURC non spetta solo agli istituti pubblici di previdenza, ma, per quanto di loro competenza, anche alle Casse edili.

Si tratta di una misura prevista dalla disciplina europea in tema di appalti pubblici, poiché esso permette alle imprese di competere in una situazione di parità, evitando così che la gara possa essere indebitamente vinta da chi non voglia poi provvedere al regolare versamento dei contributi, ma che, grazie a questa omissione, sia in grado di formulare un'offerta a prezzo più basso.

Il DURC è, quindi, uno strumento indispensabile ai fini dell'aggiudicazione alle imprese che danno maggiore garanzia di solidità, di appalti di opere o di servizi pubblici, ovvero in caso di servizi gestiti in concessione ed è talora richiesto anche da imprese private.

Attualmente, il DURC è disciplinato dal d.m. Lavoro del 30 gennaio 2015, n. 125.

## **RICHIESTA DEL DURC e VALIDITA'**

Il DURC può essere richiesto dalle imprese attraverso dei soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva, principalmente dai consulenti del lavoro, che, con apposite credenziali, possono verificare in modalità telematica e in tempo reale la propria regolarità contributiva.

La verifica si basa sull'incrocio tra quanto dichiarato dall'impresa e i pagamenti effettuati da quest'ultima in relazione ai propri lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano per conto dell'impresa stessa.

Un DURC positivo è rilasciato in caso di accertata regolarità contributiva. Tuttavia, è rilasciato anche in caso di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate di 150,00 euro, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e ciascuna Cassa edile.

Una volta rilasciato, il DURC ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili (CNCE).

Nel caso in cui l'impresa sia già in possesso di un DURC positivo in corso di validità, la procedura telematica rinvierà allo stesso Documento.

## **FASE DI ACCERTAMENTO**

Nel caso in cui non fosse possibile attestare la regolarità contributiva dell'impresa in tempo reale (DURC "in verifica"), gli Istituti previdenziali trasmettono tramite PEC all'impresa richiedente, o al soggetto da essa delegato, l'invito a regolarizzare, con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate e gli importi da corrispondere.

La posizione può essere regolarizzata entro un termine non superiore a 15 giorni dalla comunicazione dell'invito e, una volta corrisposto quanto richiesto, il DURC sarà rilasciato subito dopo.

In caso di mancato pagamento, decorso inutilmente il termine dei 15 giorni, la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione, con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

## **UN "PRE - DURC"? SPERIMENTAZIONE E IL PROGETTO DI RICERCA**

Per consentire alle imprese di monitorare costantemente la loro situazione contributiva è stato lanciato il progetto "Regolarità contributiva e attività di accertamento preventivo: il DURC come strumento di collaborazione proattiva fra istituzioni e imprese" che vede insieme INPS Area Metropolitana di Milano e Assolombarda.

Il poter conoscere per l'impresa la propria situazione contributiva e richiedere un nuovo DURC solo il giorno successivo alla data di scadenza del DURC comporta, inevitabilmente, conseguenze sull'operatività dell'impresa, che si trova, dopo l'accertamento negativo, a dover regolarizzare la propria posizione in un tempo ristretto.

Le aziende vivono il momento della richiesta del DURC con ansia e preoccupazione poiché queste ultime non possono conoscere, prima di tale richiesta, eventuali irregolarità e sanare per tempo la propria situazione contributiva. Infatti, se l'azienda dovesse far richiesta di uno nuovo DURC in presenza di un DURC ancora in corso di validità, il sistema rimanderebbe a quest'ultimo.

Per superare questo ostacolo, è stato testato un nuovo strumento, un "pre-DURC", che ha consentito alle aziende coinvolte di poter conoscere, a partire da 30 giorni prima della data utile, la propria posizione contributiva, nonché di poterla, eventualmente, regolarizzare per tempo.

Ai fini della sperimentazione, è stato individuato un gruppo di 91 imprese appartenenti a diversi settori con determinate caratteristiche legate alle dimensioni aziendali, con una particolare complessità di gestione, il cui mancato rilascio del DURC comporterebbe maggiore rischio di danni e rischi reputazionali per l'azienda.

Il progetto ha visto due fasi: la prima fase si è conclusa con un focus il 12 luglio 2023 e la seconda con un focus il 12 dicembre 2023.

Secondo i dati raccolti, si evince che lo scopo della sperimentazione è stato raggiunto e la sua utilità è stata confermata. Le aziende hanno potuto conoscere per tempo eventuali irregolarità e regolarizzare la propria posizione contributiva, arrivando alla richiesta del DURC con più tranquillità.

I focus sono stati occasione per le imprese di far conoscere le difficoltà che queste incontrano con la richiesta del DURC.



# **Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**

## **1.1. DEFINIZIONE**

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (d'ora in poi DURC) è il documento rilasciato dall'INPS e dall'INAIL, che attesta la regolarità contributiva delle imprese tenute al versamento mensile della contribuzione.

Poiché il DURC è stato introdotto avendo in mente anche le imprese edili, per le imprese che operino in quel settore e che applichino il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, il rilascio della certificazione spetta non solo agli istituti pubblici di previdenza, ma anche, per quanto di loro competenza, alle Casse edili.

Nella presente relazione ci si concentrerà prevalentemente sugli istituti pubblici di previdenza.

## 1.2. LE PREVISIONI INIZIALI

Il DURC è stato introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano dall'art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 di "conversione in legge, con modificazioni, del **d.l. 25 settembre 2002, n. 210**, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale". Per quanto le fonti secondarie più recenti facciano riferimento al successivo provvedimento normativo di semplificazione di cui all'art. 4 del d.l. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modd. nella legge 16 maggio 2014, n. 78, può senz'altro dirsi che la legge del 2002 è la fonte su cui si fonda l'attuale disciplina del DURC.

A mente del cit. art. 2 d.l. 25 settembre 2002, n. 210, le imprese «che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva **a pena di revoca dell'affidamento**». Medesimo obbligo grava anche sulle «imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa» (art. 2, co. 1-bis).

La previsione, così introdotta nell'ordinamento, verrà di lì a poco richiamata sia nel c.d. Codice degli appalti (v. art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), sia dalla disciplina in tema di salute e sicurezza (v. l'art. 3, co. 8, del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 di attuazione della dir. 92/57/CEE in tema di cantieri temporanei o mobili, come modificato dal noto d.lgs., n. 276/2003).

Scopo dichiarato della norma è non solo quello di aggiudicare le opere o i servizi pubblici alle imprese che danno maggiore garanzia di solidità, ma anche di permettere alle imprese di competere in una situazione di parità. È evidente che l'impresa che non ha provveduto al regolare versamento dei contributi, potrebbe offrire un prezzo più basso al committente ai fini dell'aggiudicazione.

Ferma questa disciplina legislativa di indirizzo, la concreta disciplina del DURC viene sin da subito affidata ad un decreto ministeriale da emanarsi in attuazione del d.l. 210 del 2002.

## 1.3. DISCIPLINA ATTUALE

Attualmente, il DURC è disciplinato dal **d.m. Lavoro del 30 gennaio 2015, n. 125** che ha provveduto ad abrogare e sostituire in toto un più antico d.m. del 24 ottobre 2007; il decreto in vigore risulta emanato sulla scorta delle previsioni di cui all'art. 4 del d.l. 20 marzo 2014, n. 34, intitolato proprio alle "semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva".

Il decreto di più recente emanazione presenta alcune differenze rispetto a quello più antico: in primo luogo viene incrementata l'entità dello scostamento tra somme dovute e versate che consente il rilascio del DURC. Infatti, per la partecipazione a gare di appalto non osta il rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Mentre prima lo scostamento fra le somme versate e quelle dovute era ammesso in misura non superiore ad 100,00 euro con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione, adesso questo limite (circ. 30 gennaio 2015, art. 3, co. 3) è stato elevato ad 150,00 euro, con riferimento a ciascuna gestione.

#### **1.4. I SOGGETTI ABILITATI, I REQUISITI PER IL RILASCIO E LE CAUSE OSTATIVE**

L'art. 1 del d.m. del 2015 elenca i soggetti abilitati alla verifica di regolarità, e dunque i soggetti cui è lecito richiedere mediante interrogazione degli archivi degli enti previdenziali (art. 6 d.m.) la posizione di imprese e liberi professionisti ai quali è richiesto il possesso del DURC, a mente dell'art. 2, comma 1 d.m. 2015. Si tratta:

- a) le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e altri soggetti aggiudicatori, le stazioni appaltanti;
- b) la Società Organismi Attestazione (SOA), di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare e attestare l'esistenza, per chi esegue lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, compresa la regolarità contributiva;
- c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, co. 9 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, là dove si regolano gli obblighi in tema di salute e sicurezza sul lavoro da parte del "committente" o del "responsabile dei lavori", anche nel caso di affidamento dei lavori ad o ad un lavoratore autonomo;
- d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva;
- f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati utilizzando la Piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.

Questi soggetti, con apposite credenziali, possono verificare in modalità telematica e in tempo reale la propria regolarità contributiva, attraverso un'unica interrogazione all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili che, in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco.



La verifica è finalizzata ad accertare i pagamenti dovuti ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, secondo quanto espressamente prevede il comma 1 dell'art. 3 del d.m., i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. Essa può essere effettuata, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro (o dai soggetti equiparati a mente della l. professionale n. 12 del 1979), nonché dagli altri soggetti abilitati da norme speciali.

All'art. 3 sono annoverati i requisiti necessari ad ottenere un DURC attestante la regolarità contributiva.

Un DURC positivo è rilasciato in caso di accertata regolarità contributiva. Tuttavia, un DURC positivo è rilasciato anche in presenza di uno scostamento non grave (a mente dei limiti più sopra precisati) tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile.

La regolarità, a mente del comma 2 del cit. art. 3 d.m., sussiste anche in caso di:

- a) rateizzazione concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- c) crediti "in fase amministrativa" oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
- d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenziosi giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, fatta salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46;
- f) crediti affidati per il recupero agli Agenti alla riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

Anticipando per questo aspetto gli esiti del progetto di ricerca di cui più avanti si dirà, si può aggiungere, in relazione all'anzidetta lett. a), che spesso il contribuente, spinto dalla volontà di risolvere il problema con urgenza e nel minor tempo possibile, ricorre allo strumento della rateizzazione per evitare un iter lungo e spesso complicato basato sul dialogo con gli uffici, oscurando i rimedi e gli strumenti che la legge mette a disposizione. Tuttavia, per ottenere la rateizzazione ci si deve confessare debitori, rinunciando così ad ogni contenzioso dell'addebito e ad ogni difesa con riguardo sia alla contribuzione, sia alle sanzioni civili.

L'art. 8 del d.m. disciplina poi le "cause ostative alla regolarità contributiva", stabilendo che viene meno il diritto al godimento di benefici normativi e contributivi in presenza delle violazioni o di natura previdenziale o relative alla tutela delle condizioni di lavoro, analiticamente indicate in allegato alla circolare<sup>1</sup>, quando queste siano state accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di "patteggiamento", cui all'art. 444 c.p.p.

Il comma secondo del medesimo articolo aggiunge che il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'art. 1, comma 1175, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, è definitivamente precluso per periodi determinati dallo stesso allegato A, e a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all'art. 178 c.p.<sup>2</sup>

Le cause ostative di cui ora si è detto non sussistono, tuttavia, qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli artt. 20 e ss. del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'art. 15 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del c.p.

Sull'argomento si è espresso il Tribunale di Venezia, con sent. 16 settembre 2020, n. 220, che ha affrontato la questione relativa ai benefici contributivi e le conseguenze in caso di mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC. Secondo la pronuncia, in tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto il DURC, la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC da parte dell'INPS, non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi; né, in assenza dello specifico provvedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, posto che questo sarebbe in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi.

Anche Cass. sez. lav., 25 ottobre 2018, n. 27107 si è espressa sull'irregolarità ostativa, affermando che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa da parte dell'INPS al momento del rilascio del DURC, non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi.

Cass., sez. II, 9 febbraio 2022, n. 4079, infine, ha affermato che in caso di appalto di servizi, a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del DURC, il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido al versamento degli oneri previdenziali ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.

La giurisprudenza è stata altresì chiamata a chiarire i profili di cui si dirà in appresso nei prossimi due paragrafi.

---

<sup>1</sup> *Violazione art. 437 c.p.: 24 mesi; Violazione art. 589, comma 2 c.p.: 24 mesi; Violazione art. 590, comma 3 c.p.: 18 mesi; Violazione di disposizioni la cui sanzione è prevista dagli artt. 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d); 68*

---

comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2, e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a); del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: 12 mesi;  
Disposizioni indicate dall'art. 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956: 12 mesi;  
Art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1988: 8 mesi;  
Art. 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 6 mesi;  
Artt. 7 e 9 D. Lgs. 66/2003 (solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata: 3 mesi.

<sup>2</sup> Se ne riporta il testo: «A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

## 1.5. QUESTIONI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Quando il DURC rilevi ai fini di bandi pubblici, un preliminare profilo riguarda l'individuazione del giudice cui spetta pronunciarsi, poiché l'accertamento della situazione di fatto, in quanto relativa alla sussistenza di un eventuale credito, sembrerebbe appartenere alla cognizione del giudice ordinario, cui è devoluta in generale la materia ai sensi dell'art. 442 c.p.c.

Tuttavia, poiché la regolarità del DURC costituisce anche elemento che legittima la partecipazione dell'impresa alla gara, prevale la cognizione del giudice amministrativo, che si pronunzierà con efficacia limitata alla sola materia oggetto del suo giudizio e senza che la pronunzia possa fare stato nei confronti dell'INPS (e dunque con il rischio di un possibile contrasto di giudicati, in relazione alla medesima vicenda).

Tanto risulta da una recente pronunzia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che con la sent. 25 maggio 2016, n. 10 ha affermato che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, adito per la definizione di una controversia avente ad oggetto l'affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, l'accertamento inerente alla regolarità del DURC, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara. Tale accertamento viene effettuato, nei limiti del giudizio relativo all'affidamento del contratto pubblico, in via incidentale, cioè con accertamento privo di efficacia di giudicato nel rapporto previdenziale.

Su questa pronunzia si tornerà ancora più avanti. Tuttavia, per completare l'argomento, si deve precisare che l'orientamento così espresso sembra conforme a quanto ritenuto dal giudice ordinario.

Secondo il Tribunale di Matera, (sez. lav. sent. 22 aprile 2020, n. 1663), infatti, le controversie aventi ad oggetto il rilascio del DURC (ovvero il rilascio di DURC emendato da presunti errori od omissioni), involgendo posizioni di diritto soggettivo afferenti al rapporto contributivo, vanno devolute alla cognizione del giudice ordinario. Ciò che forma oggetto di valutazione ai fini del rilascio del certificato, infatti, è la regolarità dei versamenti e in questo ambito non viene in rilievo un rapporto pubblicistico, bensì un rapporto obbligatorio previdenziale di natura privatistica.

Anche il Tribunale di Roma, con sent. 14 febbraio 2019, n. 1490, ha individuato il giudice ordinario come giudice cui spetta decidere in merito alla domanda di annullamento di DURC negativo, in quanto la legittimità del DURC appartiene di per sé al rapporto previdenziale.

Precisati i criteri che determinano il riparto di giurisdizione, si deve ora passare all'esame della questione relativa agli effetti che conseguono ad un eventuale pagamento in sanatoria. Riveste importanza la pronunzia del Cons. Stat. poc'anzi richiamata che afferma che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 31, comma 8, del d.l. del 21 giugno 2013, n. 69, non sono consentite regolarizzazione postume della posizione previdenziale. L'impresa deve essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e deve conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto la stazione appaltante. È, quindi, irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva. L'invito alla regolarizzazione, il c.d. DURC "negativo", può operare solo nei rapporti tra impresa ed ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall'impresa e non anche dal DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione resa ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

In altri termini, **la condizione di regolarità contributiva**, certificata dal DURC, è **condizione che deve sussistere in ogni momento successivo alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara**, poiché l'effetto sanante opera – si deve ritenere – *ex nunc*, e non *ex tunc*.

Da qui l'interesse dell'impresa ad **avere conoscenza in ogni momento della propria situazione contributiva** onde evitare il rischio di esclusioni dalle gare pubbliche o della perdita di qualche beneficio.

## 1.6. IL DURC E LA DISCIPLINA IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI

Come si è detto, nessuna efficacia certificativa in senso proprio viene riconosciuta per legge al DURC, di modo che è anche possibile che, pur a fronte del rilascio di un "documento" che attesto la regolarità, l'INPS torni sui suoi passi e neghi il diritto a sgravi, prima implicitamente riconosciuto a seguito del rilascio della dichiarazione di regolarità.

A riguardo, il Tribunale sez. lav. di Milano, 12 giugno 2019, n. 1187 è intervenuto sui motivi che porterebbero all'accertamento della posizione contributiva irregolare e, quindi, ad un DURC "negativo", precisando che quest'ultimo va rilasciato solo a fronte di irregolarità sostanziali, non per semplici errori connessi nelle denunce contributive.

Infatti, in caso di irregolarità contributiva, INPS sospende o annulla il DURC già concesso, invitando il richiedente a versare gli importi dovuti entro il termine di 15 giorni. Oltre tale termine, in caso di omissione di pagamento, il richiedente decade dalla concessione dei benefici. Inoltre, non è possibile che INPS possa negare il DURC solo perché il contribuente non sia stato in grado, in 15 giorni, di correggere un'incongruenza rinvenibile in una denuncia contributiva. In questi casi la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il diniego, in tal caso, risulterebbe illegittimo per mancanza di un espresso fondamento normativo, oltretutto contraddittorio e privo di ragionevolezza. È convincente l'osservazione secondo la quale il DURC negativo può essere rilasciato solo a fronte di irregolarità sostanziale, inerente agli obblighi contributivi, non potendo il rifiuto inerente a semplici errori connessi nelle denunce contributive, come previsto dal d.m. del 30 gennaio 2005.

## 1.7. L'EFFICACIA CERTIFICATIVA DEL DURC SECONDO LA GIURISPRUDENZA

Nelle pagine che precedono, si detto che il DURC è strumento che consente la partecipazione alle gare d'appalto pubbliche. Pertanto, è fondamentale attivarsi subito così da non subire ripercussioni negative nelle entrate dell'attività di impresa e soprattutto nei rapporti autorizzativi/concessori che dipendono dalla permanenza di regolarità del DURC.

A livello europeo, le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE si occupano delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e servizi.

L'art. 45 della direttiva 2004/18/CE, par. 2, elenca i casi di esclusione dalla partecipazione all'appalto di ogni operatore economico. In particolare, alla lett. e) prevede l'esclusione dell'operatore che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice.

Successivamente, al comma 3, lett. b), la medesima direttiva n. 18 afferma che **le amministrazioni aggiudicatrici possono accettare come prova sufficiente ad attestare la regolarità nel pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in questione**. Nel caso in cui il paese in questione non rilasci tali documenti o certificati, questi ultimi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, davanti ad un notaio o a un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.

Analoghe disposizioni sono ora contenute, in relazione ai criteri di selezione qualitativa, negli art. 57 par. 2 e 60 par. 2 lett. b) della direttiva n. 24 del PE e del Consiglio del 26 febbraio 2014 che, all'art. 93, ha disposto l'abrogazione della precedente direttiva n. 18

Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE furono recepite dall'Italia con il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/2006), riformato da ultimo dal nuovo "Codice" dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 36 del 31 marzo 2023, che ha riscritto l'intera materia, senza però, come subito si dirà, innovare la precedente disciplina per quanto qui in rilievo.

In questo senso già l'art. 38, comma 1, lett. i) del d.lgs. 163/2006 annovera, tra i motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, l'aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono i partecipanti alla gara stabiliti. Tale condizione, peraltro, impedisce a mente della disposizione ora citata anche l'affidamento di subappalti.

Per il quanto, come si è anticipato, la materia sia stata recentemente riformata, mediante l'emanazione di un nuovo Codice dei contratti pubblici con il d. lgs. n. 36 del 2023, non sembra che nulla sia cambiato con riguardo a quanto sino a qui si è venuto ad esporre.

La norma che viene ora in rilievo è in particolare l'art. 94 co. 6, che descrive le cause di esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto (e nello stesso senso, per le cause di esclusione non automatica, v. l'art. 95 co. 2).

Ai sensi del cit. art. 94, co. 6 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, dunque, «È escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato» di stabilimento dell'impresa che partecipa alla gara. **La stessa norma si preoccupa di precisare quali violazioni siano da considerarsi "gravi"**, rinviando a quanto contenuto dell'allegato II.10 del Codice.

Per quanto qui di riguardo, «costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. **Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)**, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale».

Come si vede, il riferimento va esattamente al d.m. che si è fatto oggetto di analisi nelle pagine che precedono.

Né cambia lo scenario, ove pure si tenga conto che il comma 6 cit. specifica che «il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto». E tanto, a ragione del fatto che il comma stesso stabilisce che l'esonero opera solo «purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta», confermando così quanto si è scritto più sopra in ordine alla circostanza che la regolarità contributiva deve sussistere sin dal momento di presentazione dell'offerta al momento di partecipazione della gara e non può mai venir meno in nessun momento successivo.



# Le modalità di rilascio del DURC

Come già si è messo più sopra in evidenza, il DURC può essere richiesto dall'impresa (o dal professionista tenuto al versamento in autodichiarazione), autonomamente o con l'ausilio di un consulente del lavoro, o di altri soggetti abilitati da norme speciali, operanti in forza di espressa delega scritta.

L'esito positivo della verifica genera un "documento" in formato "pdf" avente i seguenti contenuti:

- a) La denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
- b) L'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;
- c) La dichiarazione di regolarità;
- d) Il documento identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.

Il documento ha validità **120 giorni dalla richiesta** ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili (CNCE) nei rispettivi siti internet. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia già in possesso di un DURC in corso di validità, la procedura rinvierà allo stesso "documento".

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC all'azienda richiedente o al soggetto da essa delegato l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.



**La posizione può essere regolarizzata entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica all'invito.** L'invito impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante i 15 giorni dall'invito e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni.

La regolarizzazione operata dall'azienda entro il termine di 15 giorni genera il DURC. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

Come si vede, la procedura di rilascio del "documento" non consente di avere accesso al medesimo database sul quale opera l'Istituto, di modo che con le normali credenziali necessarie ad avere accesso al cassetto previdenziale, è solo possibile verificare in modalità telematica la propria regolarità contributiva, attraverso un'interrogazione unica all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili che, in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco.

Poiché la nuova richiesta di DURC può essere avanzata solo a partire dal giorno successivo alla scadenza di quello precedente, le imprese non possono avere certezza sulla loro condizione di regolarità, se non al momento in cui, venuto a scadenza il precedente DURC, la richiesta per un nuovo documento può essere finalmente inoltrata.

Eppure, la richiesta di effettivi aggiornamenti "in tempo reale" è stata considerata dalla giurisprudenza europea una condizione essenziale per consentire alle imprese di poter competere a livello europeo.

Il caso riguardava una società italiana che era stata esclusa dall'aggiudicazione perché, al momento della presentazione dell'offerta, pur avendo presentato un DURC positivo in corso di validità, si trovava effettivamente in debito con un istituto previdenziale, anche se aveva poi provveduto a sanare la sua situazione nelle more, prima che si conoscesse l'identità del soggetto che si era aggiudicato l'appalto.

Con la sentenza 10 novembre 2016 (*Ciclat c/ Consip*, in causa C-199/15), la Corte di Giustizia, ha ritenuto legittima l'esclusione della società vincitrice dalla gara, a condizione che fosse possibile per l'impresa concorrente «verificare in ogni momento la regolarità della sua situazione presso l'istituto competente».

È solo quest'elemento che rende l'adempimento conforme ad un principio di efficienza, poiché, anche se il «grado di rigore» circa la tolleranza di debiti previdenziali potrebbe variare da paese a paese, resta che è solo la possibilità di una verifica in tempi brevi che tutela l'impresa contro il rischio di situazioni non conosciute.

Ed è proprio da questa esigenza che nasce il progetto della presente ricerca, che si esaminerà nel par. 3 della presente relazione.

Ai fini di rendere la richiesta del DURC più agevole e tempestiva per i propri associati, **Assolombarda ha infatti siglato con l'INPS - Filiale metropolitana di Milano un Protocollo di intesa**, in forza del quale la Direzione di Milano dell'ente previdenziale si è impegnata, nei confronti delle imprese iscritte ad Assolombarda, ad inviare il preavviso di accertamento entro 3 giorni dalla data di rilascio del DURC sospeso o negativo e successivamente a dare risposta entro i 5 giorni successivi al riscontro, tramite apposita casella mail. Inoltre, nel caso di comunicazioni che transitano la "Comunicazione Bidirezionale" aventi ad oggetto "DURC", la Filiale si è impegnata a garantire un tempo di risposta entro 5 giorni lavorativi.

Con il messaggio INPS n. 4693 del 28 dicembre 2023, intitolato «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Progetto "Servizio per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva"», **l'Istituto ha comunicato che si avvia ora ad estendere la sperimentazione, avvenuta sul territorio di Milano, a tutte le proprie sedi**, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica previste dai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Tale progetto, si aggiunge, ha lo scopo di «realizzare una piattaforma che consentirà al titolare/legale rappresentante dell'azienda e al relativo intermediario di potere verificare e gestire con modalità anticipata le situazioni di irregolarità, destinate a incidere potenzialmente anche sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva rilevate dal sistema "Durc On Line"».

Prima di dar conto della sperimentazione, si dovrà però notare che in un sistema ben ordinato, ogni impresa dovrebbe con facilità poter rispondere alla domanda che le si pone in ordine allo stato dei suoi debiti contributivi.

Se dunque, del tutto logica e corretta è l'iniziativa dell'INPS di sperimentare il rilascio di un pre-DURC, da quanto sino a qui si è venuto a dire, emerge che il vero problema sembra riguardare la chiarezza della normativa e delle istruzioni operative fornite dagli enti previdenziali e dal Ministero. Né si può tacere il fatto che, secondo il principio di buona fede (che pure trova applicazione in ambito pubblicistico) può apparire davvero difficile accettare che, pur a fronte di una certificazione positiva, un successivo accertamento finisca per invertire il segno del DURC, imponendo così all'impresa la restituzione dei benefici di cui la stessa ha goduto, seppure sulla base di una condizione che la stessa impresa ha concorso a certificare non correttamente.



# La ricerca Assolombarda- UniCatt

## 3.1. L'OGGETTO DELLA RICERCA

Nel 2023 INPS ha lanciato un nuovo strumento, il c.d. pre-DURC, che ha consentito ad alcune imprese milanesi di richiedere in anticipo, attraverso la procedura VERA, **la verifica della loro regolarità contributiva a partire da 30 giorni prima della richiesta di DURC** alla sede INPS di competenza. L'Istituto si impegnava ad evadere le richieste di pre-DURC delle aziende partecipanti entro 5 giorni.

Il progetto ha visto coinvolte 91 imprese milanesi appartenenti a diversi settori che, almeno inizialmente, rispondevano almeno a 2 dei seguenti criteri:

1. **Dimensioni aziendali:**
  - Almeno 1.000 dipendenti
  - Montante contributivo annuo maggiore di 3.000.000,00 euro
2. **Complessità gestione:**
  - Pluralità di matricole
  - Pluralità di gestioni contributive
3. **Rischi reputazionali elevati per l'Istituto**
  - Aziende pubbliche
  - Aziende con funzioni sociali riconosciute
4. **Aziende con maggiori rischi di danni legati al mancato rilascio del DURC**
  - Aziende che partecipano a gare di appalto

Alla prima fase del progetto, terminata a luglio 2023, hanno partecipato 70 imprese, delle quali solo 60 imprese potevano far richiesta di pre-DURC poiché in possesso di un DURC in scadenza nei successivi 30 giorni. Tra queste ultime, solo 26 aziende hanno richiesto il pre-DURC.

**La seconda fase della sperimentazione, che si è conclusa a dicembre 2023, ha visto coinvolte in totale 91 aziende** e 29 ulteriori richieste di pre-DURC.

Ai fini dell'evasione della richiesta di pre-DURC, INPS ha domandato alle aziende partecipanti di seguire un'indicazione: inserire come dell'oggetto della richiesta "Comunicazione accertamento per regolarizzazione".

Nella prima fase, nonostante circa la metà delle aziende avesse utilizzato un oggetto diverso da quello indicato, tutte le richieste sono state evase il giorno stesso ad eccezione di 1 che è stata evasa comunque entro i 5 giorni concordati. Nella seconda fase, le aziende sono state più diligenti nell'indicare l'oggetto corretto e le richieste sono tutte state evase lo stesso giorno della richiesta.

Questo strumento ha, quindi, risolto uno dei problemi segnalati dalle aziende circa la richiesta del DURC: ha eliminato il limbo temporale di 15 giorni tra richiesta e rilascio del DURC in cui le imprese si trovano a non avere un DURC in corso di validità, con inevitabili conseguenze sulla sua operatività.

### 3.2. PRE-DURC: HA FUNZIONATO?

La sperimentazione aveva come obiettivi quelli di: conoscere anticipatamente le criticità legate al DURC che maggiormente stressano le imprese e gli uffici INPS e normalizzare la gestione delle situazioni più complesse.

La prima fase del progetto, che si è conclusa con **un focus tenutosi il 5 luglio 2023** presso la sede di Assolombarda, **ha consentito a tutti i soggetti partecipanti di analizzare i dati relativi al progetto**, grazie anche alla partecipazione dell'Università Cattolica di Milano. Dai dati raccolti si evince come gli obiettivi della sperimentazione siano stati raggiunti: i DURC rilasciati, a seguito della richiesta di pre-DURC, sono perlopiù positivi. In particolare, i DURC sono stati rilasciati nella quasi totalità dei casi automaticamente o a seguito della validazione da parte dell'operatore o a seguito di istruttoria. Le imprese, quindi, hanno potuto conoscere per tempo eventuali irregolarità, regolarizzare la propria posizione contributiva ed ottenere un DURC "positivo".

Alcune delle imprese, che hanno partecipato al progetto, durante il focus sono intervenute esprimendo la propria opinione sullo strumento del pre-DURC. Queste hanno dichiarato che il pre-DURC è, secondo la loro esperienza, uno strumento utile per imprese. In particolare, queste hanno sottolineato come il momento della richiesta del DURC fosse vissuto con ansia e preoccupazione, poiché, fino al momento della richiesta, era impossibile per le aziende conoscere la propria situazione contributiva.

**Il pre-DURC ha consentito, quindi, alle imprese di essere informate sulle eventuali irregolarità contributive e di affrontare la situazione con più tranquillità** in quanto hanno potuto sistemare la propria posizione in tempo per la richiesta del DURC.

Tuttavia, le imprese hanno riscontrato e segnalato alcuni problemi legati al rilascio del DURC. Tali problematiche possono essere raccolte in macro-categorie:

- Insoluti causa COVID: mancato rilascio del DURC nei casi di contribuzione non versata, ma interessati da causa di sospensione COVID;
- Mancato rilascio del DURC a causa del ritardo nella gestione della posizione contributiva: in questi casi viene emesso un accertamento negativo per la mancata gestione di inadempienze, che possono essere gestite dalla sede in autonomia prima della verifica automatizzata;
- Mancato rilascio del DURC per errore nella compilazione e nell'invio di flussi. Il rilascio della regolarità contributiva può essere bloccato da flussi non correttamente compilati o che presentano squadrature di piccolo importo o molto remote che possono provocare rischi reputazionali se non gestite correttamente e tempestivamente. In questi casi la segnalazione fatta evidenzia un blocco per la squadratura di pochi euro o per un flusso bloccato anche diversi anni prima mai elaborato;
- Mancato rilascio del DURC per mancati pagamenti di pochi euro, per esempio dovuti al calcolo delle sanzioni o a differenze per rettifiche di piccolo importo, creando un blocco nelle attività di grossi player dell'economia con forti rischi reputazionali.

Infine, le imprese hanno richiesto a INPS, per agevolare la richiesta del DURC, di sviluppare una piattaforma che consenta di salvare i dati utili, che devono essere ripresentati ad ogni richiesta allungando le tempistiche. Sviluppando questa piattaforma, INPS semplificherebbe e velocizzerebbe la richiesta del DURC da parte delle imprese.

### **3.3. UNA PROPOSTA CONCLUSIVA**

Il progetto ha conosciuto **un momento di pubblico confronto** con un incontro organizzato in data 12 dicembre 2023, che ha visto coinvolti i promotori del progetto insieme a tutti i vertici lombardi dell'INPS. Nel corso dell'incontro è emerso che lo scopo della sperimentazione è stato raggiunto e che è stata confermata l'utilità di un monitoraggio operato con anticipo rispetto alla data di scadenza, tanto che l'Istituto ha dato subito seguito alla sperimentazione mediante il messaggio n. 4693 del 28 dicembre 2023, di cui sopra si è detto.

Nel corso di quell'incontro, onde evitare che il DURC venga a trasformarsi in uno strumento diretto più a rafforzare le pretese degli enti previdenziali, che a garantire trasparenza nelle aggiudicazioni, pure si è proposto di ammettere, ai fini di consentire il rilascio di un documento "positivo", che le imprese possano fornire, anche solo su base convenzionale, garanzia in ordine al pagamento di eventuali propri debiti contributivi oggetto di contestazione, attraverso o specifiche fideiussioni o altri strumenti, idonei a tutelare i crediti degli istituti previdenziali.

Il lavoro è stato realizzato da Assolombarda in collaborazione con l'Università Cattolica, la cui attività di ricerca è stata coordinata dal Prof. Vincenzo Ferrante e curata dalla dott.ssa Lucia Lovaglio.

Milano, febbraio 2024

# Appendice: alcune indicazioni relative alla disciplina vigente in Francia e in Spagna

**In Francia sussiste un documento** (“Attestation de vigilance”) **che sembra per molti versi ricalcare il DURC**. Si prevede che per qualsiasi servizio con un importo minimo di 5000 euro al lordo delle imposte (anche se fatto oggetto di più pagamenti o fatture), il committente, prima di procedere al pagamento è tenuto a verificare, al momento della conclusione del contratto, e successivamente con una cadenza di 6 mesi fino alla fine della prestazione o della fornitura, che la sua controparte adempia ai suoi obblighi di dichiarare e versare contributi.

A tal fine, l'impresa o il prestatore devono presentare al committente una “attestazione di vigilanza” rilasciata dall'URSSAF, che è il soggetto che svolge funzioni di riscossione per i vari enti previdenziali in cui si divide il sistema francese. Il prestatore deve consegnare il certificato al committente al momento della conclusione del contratto, e successivamente ogni 6 mesi fino alla fine dell'esecuzione del contratto.

Il committente ha l'obbligo di verificare la validità e l'autenticità del certificato, mediante un codice contenuto nell'attestazione, da inserire nella homepage del sito [urssaf.fr](http://urssaf.fr). In caso di inosservanza da parte del committente dei suoi obblighi di vigilanza, si applicano sanzioni.

**In Spagna, il Certificato di regolarità** (“Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social”) **è un documento che certifica l'assenza di debiti con la Tesoreria Generale della Previdenza Sociale**. È richiesto per numerose finalità, come per richiedere eventuali sussidi, bonus (come quelli riservati ai lavoratori autonomi nei primi mesi di attività) ed anche per sottoscrivere contratti con gli enti pubblici. Il certificato viene richiesto mediante accesso ad un portale telematico ed è rilasciato entro 24 ore dalla richiesta.

# Siti utili

<https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/declarer-et-payer/obtenir-une-attestation/attestation-de-vigilance.html> (in francese, con rinvio a tutte le norme in vigore)

[https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime\\_france/it\\_0.html](https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_france/it_0.html) (in italiano)

<https://www.urssaf.fr/portail/home.html> (sito dell'URSSAF, cura la riscossione dei contributi)

<https://getquipu.com/blog/como-obtener-el-certificado-de-estar-al-corriente-de-pago-de-la-seguridad-social/> (un blog aggiornatissimo, in castigliano)



## Elenco Ricerche pubblicate

- “Le pubblicazioni Life Sciences in Lombardia” N° 01/2022
- “Top500+ - Le eccellenze di Monza e Brianza” N° 02/2022
- “Top200- Le eccellenze di Lodi” N° 03/2022
- “L’internazionalizzazione degli atenei di Milano e della Lombardia” N° 04/2022
- “Il cambiamento climatico e le strategie delle imprese” N° 01/2023
- “La logistica per l’eCommerce nell’area milanese” N° 02/2023
- “Il cleantech in Lombardia: una prima mappatura” N° 03/2023
- “Giovani e Lavoro” N° 04/2023
- “Le industrie della gomma plastica in Lombardia, nel contesto europeo e italiano” N° 05/2023
- “Le startup innovative in ambito mobilità” N° 06/2023
- “La filiera della microelettronica in Lombardia” N° 07/2023
- “Top500+ Le eccellenze di Monza e Brianza” N° 08/2023
- “Top200 Le eccellenze di Lodi” N° 08/2023
- “L’internazionalizzazione degli atenei di Milano e della Lombardia” N° 01/2024
- “La multiculturalita’ in azienda: approcci gestionali per valorizzare una forza lavoro in continua trasformazione” N° 02/2024

[www.assolombarda.it](http://www.assolombarda.it)  
[www.genioeimpresa.it](http://www.genioeimpresa.it)

